



Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 22/02/2018

Oggetto: **TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2018**

Adunanza ordinaria del 22/02/2018 ore 15:00 seduta pubblica.
Il Presidente Ilaria Santi dichiara aperta la seduta alle ore 15,27.

Risultano presenti al momento della votazione , il Sindaco Matteo Biffoni ed i seguenti 26 consiglieri:

Consigliere	Presente	Assente	Consigliere	Presente	Assente
Alberti Gabriele	X	-	Bartolozzi Elena	X	-
Benelli Alessandro	X	-	Berselli Emanuele	X	-
Bianchi Gianni	X	-	Calussi Maurizio	X	-
Capasso Gabriele	X	-	Carlesi Massimo Silvano	X	-
Ciardi Sandro	X	-	De Rienzo Filippo Giovanni	X	-
Garnier Marilena	-	X	Giugni Alessandro	X	-
La Vita Silvia	X	-	Lombardi Roberta	X	-
Longo Antonio	X	-	Longobardi Claudia	-	X
Mennini Roberto	X	-	Milone Aldo	-	X
Mondanelli Dante	X	-	Napolitano Antonio	-	X
Pieri Rita	X	-	Rocchi Lorenzo	X	-
Roti Luca	X	-	Santi Ilaria	X	-
Sanzo' Cristina	-	X	Sapia Marco	X	-
Sciumbata Rosanna	X	-	Silli Giorgio	-	X
Tassi Paola	X	-	Tropepe Serena	X	-
Vannucci Luca	X	-	Verdolini Mariangela	X	-

Presiede il Presidente del Consiglio Ilaria Santi , con l'assistenza del Vice Segretario Generale Giovanni Ducceschi.

Assistono alla seduta i seguenti assessori :
Alessi Filippo, Biancalani Luigi, Faltoni Monia, Ciambellotti Maria Grazia, Toccafondi Daniela, Barberis Valerio, Squittieri Benedetta

(omissis il verbale)



Oggetto: **TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2018**

Il Consiglio

Visto l'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 06/12/2017, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018-2020 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2018;

Richiamate la D.C.C. n. 19 del 31/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati nonché la D.G.C. n. 51 del 14/02/2017 con la quale è stato approvato il Peg e Piano della performance 2017-2019;

Visto l'art. 1, comma 639 della Legge 147/2013 e ss.mm.e ii. che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Viste le DCC n. 14 del 13/3/2014 e n. 39 del 3/4/2014 con le quali si è stabilito di continuare ad avvalersi anche per l'anno 2014 e fino all'affidamento al gestore unico del servizio di igiene ambientale in seguito all'espletamento della gara a livello di ambito territoriale, per la gestione del tributo, del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e, quindi, di affidare ad ASM spa tutte le attività inerenti la gestione del nuovo tributo, con esclusione della fase coattiva;

Dato atto che con atto ai rogiti del Notaio Cambi in data 24/02/2017 è avvenuta la fusione per incorporazione di ASM SpA, Publiambiente SpA e CIS Spa in Quadrifoglio Spa che ha assunto la nuova denominazione ALIA Servizi Ambientali SpA e che, a seguito di tale atto tutte le attività svolte da ASM SpA vengono svolte da ALIA Servizi Ambientali SpA;

Considerati i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 3/9/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti – TARI e successive modifiche ed integrazioni;

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22/02/2018, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario per gli anni 2018/2019/2020, presentato da ATO CENTRO, ai fini di determinare il costo del servizio relativo alla tariffa di igiene ambientale per l'anno 2018;



Precisato che:

- il tributo TARI è corrisposto per anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) e la tariffa è commisurata alle quantità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;
- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutte gli oneri relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

Richiamato l'art. 1, comma 37, della legge di bilancio 2018 (L. 27/12/2017, n. 205) che proroga anche per l'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Evidenziato quanto segue:

- l'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. titolato regolamento attuativo dell'art. 49 del d.lgs. n. 22/1997 *“recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”* prevede che *“la tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali”* e che *“la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1”*.
- Per la “determinazione della tariffa”, l'art. 3 stabilisce che *“sulla base della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato”*. Gli enti locali devono, cioè, in primo luogo individuare il costo complessivo del servizio e procedere successivamente a determinare la tariffa;
- Quanto alla composizione della tariffa, l'art. 3, comma 2, ribadisce – in ossequio all'art. 49, comma 4, del D.Lgs. n. 22/1997 – che *“la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del*



servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”.

La tariffa è dunque la somma di due parti: la parte fissa e la parte variabile.

La parte fissa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti.

La parte variabile è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

L'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999 articola poi la tariffa in due fasce: una di utenza domestica e una non domestica.

In applicazione stretta della disciplina normativa sopra richiamata, il Comune di Prato, ha ripartito i costi e determinato i coefficienti sulla base degli studi di monitoraggio commissionati all'ente gestore secondo i seguenti criteri:

- *la ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche* viene effettuata sulla base dei risultati del monitoraggio dei flussi in entrata dei rifiuti urbani raccolti nel territorio e per effetto delle altre voci di costo che compongono la tariffa. Si ritiene di confermare, per l'anno 2018, la ripartizione già applicata nel 2017 secondo le seguenti percentuali: 45,50 % utenze domestiche e 54,50 % utenze non domestiche;
- *la ripartizione fra costi fissi e costi variabili resta invariata* rispetto a quanto applicato negli anni precedenti;
- *per la determinazione dei Kc e Kd*, finalizzati alla commisurazione della tariffa delle utenze non domestiche, il Comune di Prato ha scelto di attribuire il valore compreso tra quelli minimi e massimi indicati nella tabella n° 4 del D.P.R.158/99, confermando quelli adottati con le precedenti deliberazioni;

In riferimento alle modalità di determinazione dei coefficienti Kc e Kd per le utenze non domestiche si ricorda che:

- l'art. 6 del D.P.R. n. 158/1999 prevede che la tariffa per le utenze non domestiche sia composta di una parte fissa e di una parte variabile, destinate a coprire, rispettivamente, i costi fissi e i costi variabili del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.
- per quanto riguarda la determinazione della quota variabile, l'art. 6, comma 2, stabilisce che *“per l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali*



organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze". Tuttavia, per gli enti locali che non siano ancora organizzati, il medesimo articolo consente il ricorso a un sistema presuntivo "prendendo a riferimento, per singola tipologia di attività, la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4. dell'allegato 1".

- L'allegato 1, punto 4.4 individua il meccanismo per il "calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche".

In particolare, la quota variabile si ottiene come "prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione". Il costo unitario "è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche".

Il coefficiente di produzione (KD) è il "coefficiente potenziale in kg/mq anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività".

Si tratta, dunque, di un criterio che tiene, comunque conto, della quantità dei rifiuti prodotti e dei costi, avendo come parametro la stima della produzione annua di rifiuti per ogni diversa attività.

Si tratta, inoltre, di un criterio che si inserisce in una prima fase transitoria di applicazione delle tariffe, in attesa che gli enti locali organizzino e strutturino sistemi di misurazione puntuale delle quantità dei rifiuti conferiti dalle singole utenze.

Ciò detto, in applicazione stretta della disciplina normativa sopra richiamata, il Comune di Prato, al fine di approvare la tariffa del servizio in parola, ha determinato annualmente il coefficiente di produzione (KD) nell'ambito dell'intervallo di riferimento previsto dal D.P.R. 158/99, per ciascuna categoria produttiva indicata, e di cui alla tabella 4 di tale norma.

Il criterio di scelta del coefficiente da attribuire a ciascuna categoria, al momento dell'entrata in vigore del metodo normalizzato, si è basato sulla stima della raccolta dei rifiuti prodotti per ogni categoria, rispetto al dato complessivo;

Allo scopo di affinare la scelta dei coefficienti di cui al punto precedente, l'Amministrazione ha commissionato al gestore del servizio, ovvero alla società ASM SpA (precedente gestore del servizio nei comuni della Provincia di Prato) uno studio comparativo sulle produzioni dei rifiuti delle principali tipologie di attività economiche



presenti nel territorio comunale, consistente nell'analisi e comparazione dei valori del coefficiente di produzione annuo applicato in cinque comuni italiani: Milano, Parma, Modena, Carpi e Sassuolo, realtà simili a quella della Provincia di Prato.

L'esito di tale studio comparativo, evidenziato nelle relazioni di ASM SpA che vengono allegare al presente deliberato (Allegato 1 e 2), hanno sostanzialmente confermato la scelta dei coefficienti finora applicati per le varie categorie;

Si evidenzia che a partire dal marzo 2010, nel territorio del Comune di Prato si è passati progressivamente ad un servizio di raccolta e ritiro dei rifiuti urbani porta a porta, che prevede la consegna di contenitori per la raccolta muniti di cip elettronico, che permettono di tracciare il numero di svuotamenti effettuati e, quindi il quantitativo effettivo di rifiuti prodotti; tale sistema di rendicontazione, applicato negli anni ad un campione sempre più vasto di utenza ai fini di un monitoraggio sulla reale produzione di rifiuti, ha confermato i coefficienti di produzione kd associati alle varie categorie, come evidenziato dalla relazione pervenuta al Comune di Prato da parte della società ASM SpA e di cui al punto precedente (Allegato 1);

Conclusivamente, i risultati delle analisi comparative effettuate in precedenza ed i servizi di pesatura per ciascuna utenza effettuati dal Gestore ASM SpA, supportano oggettivamente la corretta applicazione per tutte le categorie, dei coefficienti Kd utilizzati ai fini della determinazione della tariffa a partire dall'anno 2005 e possono ritenersi validi anche per l'anno 2018 poiché le quantità di rifiuti raccolte negli anni non sono sostanzialmente modificate rispetto agli anni di riferimento del monitoraggio;

Dato atto quindi, che i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti per la determinazione della tariffa, applicati per il nuovo tributo TARI, ed approvati con l'atto inizialmente richiamato, sono conformi al D.P.R.158/1999;

Vista la deliberazione dell'ATO Toscana Centro n° 17 del 21/12/2017 di approvazione del "PEF di ambito 2018" nel quale è stato definito il corrispettivo di gestione dei servizi base e di quelli accessori, nonché la sua ripartizione per ogni singolo Comune;

Preso atto che dal suddetto piano di ambito, per il Comune di Prato, emergono costi complessivi stimati per l'anno 2018 per euro 33.646.890,93 IVA esclusa, di cui:

- euro 30.639.120,93 iva esclusa, per servizi di base;
- euro 3.007.770,00 iva esclusa per servizi accessori;

Preso atto quindi che le voci di costo che concorrono a formare la tariffa di riferimento in base



al DPR 158/1999 ammontano un totale di euro 37.011.580,02 IVA compresa;

Considerato che l'autorità di Ambito Territoriale Ottimale, ha quantificato i costi previsti nel PEF in base ai costi dell'ultimo esercizio concluso e il cui bilancio sia stato approvato, pertanto in base ai dati dell'esercizio 2016;

Visto il Regolamento sulla gestione dei rifiuti approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 33 del 19/05/2016, in base al quale lo scarto delle lavorazioni tessili è stato eliminato dai rifiuti assimilati agli urbani;

Considerato che dai dati comunicati dal gestore del servizio nel corso della Commissione Consiliare n° 6 dell'8 febbraio 2018 è emerso che l'azione combinata della raccolta porta a porta integrale con la deassimilazione degli scarti tessili ha comportato una riduzione del rifiuto indifferenziato di 32.129 tonnellate nell'anno 2017, rispetto al 2016, ed inoltre che, come riferito dal gestore, tale riduzione tende ad aumentare ulteriormente;

Preso atto che con lettera prot. 01-2018-1982 documento 3, depositato agli atti del presente provvedimento, il gestore dei servizi ambientali ALIA S.p.A. ha comunicato che i conguagli attivi / passivi sul 2017 "a saldo delle precedenti gestioni *in house providing* verranno calcolati sulla base dei rispettivi consuntivi e saranno resi disponibili a valle dell'approvazione del Bilancio di esercizio 2017 di ALIA S.p.A. (presumibilmente entro il mese di giugno 2018);

Considerato che, come precedentemente ricordato, la normativa prevede che:

- la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 di cui all'art. 2 del DPR 158/1999;
- Gli enti locali devono in primo luogo individuare il costo complessivo del servizio e procedere successivamente a determinare la tariffa;

Considerato che la riduzione dei rifiuti indifferenziati verificatasi nel 2017 rispetto al 2016 pari a 32.129 tonnellate dovrebbe tradursi in un conguaglio positivo a favore del Comune di Prato, che sarà reso noto solo dopo l'approvazione del Bilancio 2017 da parte di ALIA S.p.A.;

Considerato inoltre che, se tale riduzione del quantitativo dei rifiuti fosse confermata anche per il 2018, o addirittura aumentasse, dovrebbero risultare a consuntivo 2018, minori costi;

Ritenuto quindi nell'interesse dei cittadini contribuenti, commisurare le tariffe per l'anno 2018 sulla base di costi inferiori rispetto a quelli indicati nel PEF deliberato dall'ATO 3, sebbene con una riduzione prudenziale anche tenuto conto che:

- come evidenziato in precedenza l'eventuale conguaglio positivo 2017 sarà reso noto



solo con l'approvazione del bilancio 2017 di ALIA S.p.A.;

- Il Comune di Prato aveva già previsto nel PEF 2017 costi in diminuzione rispetto al 2016 proprio in base ad una stima preventiva dell'impatto sui costi della de-assimilazione degli scarti tessili;

Ritenuto quindi di deliberare una tariffa complessiva che permetta la copertura di costi per euro 36.461.000,00 IVA compresa, al netto degli accantonamenti, con una riduzione pari a euro 550.580,02 rispetto a quanto indicato nel PEF di ambito;

Visto il comma 653 dell'art. 1 della legge 147/2013, il quale introduce dal 2018, dal momento che l'efficacia di tale disposizione era stata posticipata, un ulteriore elemento di cui i Comuni devono tener conto in aggiunta a quelli già ordinariamente utilizzati per il piano finanziario, dal momento che "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Viste le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge n° 147 del 2013 emanate dal Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento Finanze, in data 8 febbraio 2018;

Preso atto che le suddette linee guida dicono

<< Ed invero, anche in considerazione della circostanza che il 2018 è il primo anno di applicazione di tale strumento – per cui può essere ritenuto un anno di transizione in attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma – l'indicazione della legge deve essere letta in coordinamento con il complesso processo di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico su ciascun contribuente. È infatti fuor di dubbio che i comuni sono solo uno dei soggetti che partecipano al procedimento tecnico e decisionale che porta alla determinazione dei costi del servizio, che vede la propria sede principale nel piano finanziario rinnovato annualmente e redatto a cura del gestore del servizio. Il comma 653 richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni *standard* del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo *standard* che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati. >>

Ritenuto opportuno corredare la presente deliberazione con le modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard, ancorché con le incertezze connesse all'applicazione di disposizioni di recente emanazione, in modo da disporre di un termine di paragone fra le



tariffe deliberate col presente atto in base ai costi del PEF e agli accantonamenti, e il costo standard complessivo determinato mediante l'applicazione delle suddette linee guida;

Visto l'allegato B alla presente deliberazione, che riporta il procedimento di determinazione del costo standard complessivo per il servizio rifiuti come previsto dalle linee guida MEF – Dipartimento Finanze dell' 8 febbraio 2018;

Visto e preso atto dei pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanze e Tributi, in ordine alla regolarità tecnica, e in ordine alla regolarità contabile, in data 14/02/2018,;

Visto il parere espresso dalla Commissione consiliare n. 2 "Sviluppo Economico, finanze, patrimonio, politiche comunitarie" in data 19/02/2018,

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene il seguente esito:

Presenti 27

Favorevoli 17 Santi, Biffoni, Sapia, Carlesi, Tropepe, Rocchi, De Rienzo, Alberti, Calussi, Sciumbata, Mennini, Vannucci, Tassi, Bartolozzi, Roti, Lombardi, Bianchi.

Contrari 10 Berselli, Pieri, Mondanelli, Ciardi, Longo, Giugni, Benelli, La Vita, Capasso, Verdolini.

APPROVATA

Delibera

1. Di approvare le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2018, così come risultano dall'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. Di prendere atto del documento B che riporta il procedimento di determinazione del costo standard complessivo per il servizio rifiuti come previsto dalle linee guida MEF – Dipartimento Finanze dell' 8 febbraio 2018, depositato agli atti del presente provvedimento;
3. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al PdR entro 120 giorni;

A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l'urgenza, pone in votazione l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:



Presenti	27	
Favorevoli	17	Santi, Biffoni, Sapia, Carlesi, Tropepe, Rocchi, De Rienzo, Alberti, Calussi, Sciumbata, Mennini, Vannucci, Tassi, Bartolozzi, Roti, Lombardi, Bianchi.
Contrari	10	Berselli, Pieri, Mondanelli, Ciardi, Longo, Giugni, Benelli, La Vita, Capasso, Verdolini.

Pertanto il Consiglio Comunale delibera altresì, di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Vice Segretario Generale Giovanni
Ducceschi

Il Presidente del Consiglio Ilaria Santi